



Comune di Pradamano

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
IN EDILIZIA**

- Art. 1 Finalità, contenuti, definizioni e competenze
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Interventi finanziabili
- Art. 4 Strutture competenti
- Art. 5 Presentazione delle domande
- Art. 6 Contributo concedibile
- Art. 7 Istruttoria delle domande
- Art. 8 Cumulabilità
- Art. 9 Criteri di priorità, formazione della graduatoria
- Art. 10 Termine per l'esecuzione degli interventi ed erogazione dei contributi
- Art. 11 Ispezioni e controlli
- Art. 12 Revoca del contributo
- Art. 13 Rinvii
- Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1 (Finalità, contenuti, definizioni e competenze)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e i limiti per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi in conto capitale di cui alla parte V – SOSTENIBILITÀ, Titoli 1 e 2 del Regolamento Edilizio Comunale.
2. A tal fine l'Amministrazione Comunale provvede, in sede di bilancio annuale, a stanziare apposito fondo.
3. I contributi, di cui al comma 1, in linea con i principi ispiratori del Piano Regolatore Comunale, sono finalizzati a:
 - a) limitare i consumi di risorse ambientali ed energia primaria non rinnovabile e a contribuire alla limitazione di emissioni inquinanti e climalteranti, promuovendo il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in edilizia;
 - b) promuovere il “consumo zero del territorio”, cercando di limitare le espansioni urbane e recuperare i centri antichi di Pradamano e Lovaria.
4. Ai fini del presente regolamento, si considerano:
 - Edifici: immobili esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, ricadenti all'interno delle zone omogenee A e B0 (centro storico) del Comune di Pradamano, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali.
 - Proprietario: privati cittadini e imprese, che nel territorio di Pradamano sono titolari di diritti reali sull'immobile oggetto dell'intervento, in regola con il pagamento dei tributi comunali

Art. 2 (Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti privati persone fisiche e i soggetti privati diversi dalle persone fisiche (nel seguito riferiti semplicemente come “proprietari”), anche costituiti in condominio, titolari di diritto reale, anche pro quota, su beni immobili aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 4, o che posseggano, ad altro titolo, l'immobile nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto ad eseguire gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1. Oltre che dai proprietari, il contributo può essere quindi richiesto da nudi proprietari, da titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), da locatari o comodatari.
2. Non possono beneficiare dei contributi in oggetto i soggetti non in regola con il pagamento dei tributi comunali e con le norme edilizie.
3. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso immobile e alla stessa tipologia di intervento, può beneficiare una sola volta dei contributi previsti dal presente regolamento (unica domanda ammissibile).
4. I successori, per atto tra vivi o “mortis causa”, nella titolarità dei diritti di cui al comma 1, qualora ne faccia espressa richiesta, possono subentrare nella posizione giuridica dell'intestatario della domanda, ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo, previa autorizzazione del responsabile del procedimento di cui all'articolo 11.
5. I soggetti privati aventi natura di impresa ai sensi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352 e relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”), pertanto i

beneficiari non devono aver ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, l'importo complessivo di 200.000,00 euro, come aiuti "de minimis", alla luce della definizione di "impresa unica" stabilita dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;

- b) se l'impresa opera in più settori, gli aiuti a titolo "de minimis" non devono finanziare attività escluse dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore; per questo motivo l'impresa deve disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi.
6. Ai fini della verifica del limite di cui al comma 6, lettera b), il legale rappresentante del soggetto richiedente allega alla domanda di contributo, una dichiarazione redatta sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione comunale.

Art. 3 (Interventi finanziabili)

1. Sono finanziabili agli effetti del presente regolamento gli interventi di ristrutturazione edilizia (inclusa totale demolizione e ricostruzione), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e attività di edilizia libera disciplinati all'art. 4 della legge regionale n.19/2009 (Codice regionale dell'edilizia) eseguiti su beni immobili, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 4, che attuino almeno uno dei seguenti requisiti, come individuati dal Regolamento Edilizio Comunale:
- a) Riqualficazione energetica con incremento di più di una classe energetica (ai sensi del D.M. 26/6/2015) con eventuale certificazione CasaClima (o equivalente).
 - b) Realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili ai fini del risparmio energetico, ove non sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii.).
 - c) Realizzazione di vasche interrato di raccolta delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici.
2. L'assegnazione del contributo ha natura di incentivo, pertanto il titolo abilitativo per l'intervento oggetto di contributo deve essere presentato/richiesto **dopo o contestualmente alla domanda di contributo**.

Art. 4 (Strutture competenti)

1. Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei contributi, alla ricezione delle domande, alla concessione ed erogazione dei contributi, nonché agli eventuali sopralluoghi sono demandati al Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo del Comune.

Art. 5 (Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, sono presentate esclusivamente:
- a mano, negli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo;
 - tramite posta con lettera raccomandata A.R., (ai fini della tempestività della presentazione della domanda farà fede la data di accettazione della raccomandata presso l'ufficio postale);
 - con PEC all'indirizzo: comune.pradamano@certgov.fvg.it (ai fini della tempestività della presentazione della domanda farà fede la data e ora di spedizione)

secondo le modalità ed entro i termini individuate dal bando, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sul modello allegato al bando stesso recanti, obbligatoriamente, a pena di archiviazione:

- a) i dati identificativi del soggetto richiedente e del bene immobile oggetto dell'intervento proposto;

b) l'individuazione dell'intervento.

In caso di immobile in comproprietà la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i comproprietari.

Nel caso di interventi singoli (sulle singole unità immobiliari) in ambito di condomini, le domande dovranno essere presentate dai singoli condomini interessati, previa autorizzazione all'iniziativa da parte dell'assemblea condominiale. Il relativo verbale allegato dovrà evidenziare in modo chiaro ed inequivocabile il nome dei condomini interessati e i dati catastali degli immobili beneficiari.

Nel caso di opere che interessano parti comuni di edifici condominiali, la domanda dovrà essere sottoscritta dall'amministratore-

Nel caso di opere che interessano parti comuni di edifici con più unità immobiliari non costituenti condominio, la domanda dovrà essere presentata da uno dei proprietari previo nulla osta all'intervento oggetto del presente regolamento sottoscritto dai proprietari delle altre unità immobiliari.

Art. 6 (Contributo concedibile)

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie.
2. L'entità del contributo è calcolata prendendo a riferimento gli oneri concessori dovuti in caso di nuova edificazione dell'unità immobiliare esistente e oggetto dell'intervento (simulazione), o dell'intero edificio, nel caso in cui l'intervento interessi parti comuni di un edificio con più unità immobiliari nella misura delle seguenti percentuali:

<i>Requisito realizzato dall'intervento (di cui all'articolo 3 del presente regolamento)</i>	<i>Entità del Contributo</i>
Riqualificazione energetica con incremento di più di una classe energetica e certificazione CasaClima (o equivalente)	100% degli oneri concessori simulati
Riqualificazione energetica con incremento di più di una classe energetica (quando gli ambienti interessati dall'intervento sono già dotati di impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria) partendo da una classe superiore o uguale a D	80% degli oneri concessori simulati
Riqualificazione energetica con incremento di più di una classe energetica (quando gli ambienti interessati dall'intervento non sono dotati di impianto di riscaldamento o partendo da una classe inferiore a D)	40% degli oneri concessori simulati
Realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili ai fini del risparmio energetico, ove non sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 28/2011)	20% degli oneri concessori simulati
Realizzazione di vasche interrato di raccolta delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici.	10% degli oneri concessori simulati

e comunque nei limiti massimi di:

- a. € 3.000,00 (tremila/00) per interventi su singole unità immobiliari
- b. € 5.000,00 (cinquemila/00) per interventi condominiali o su parti comuni a più unità immobiliari nel medesimo edificio.

Art. 7 (Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata per un intervento non ammissibile, il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della domanda, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 8 (Cumulabilità)

1. I contributi del presente Regolamento concessi per le finalità di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi destinati allo stesso intervento, previsti dalle normative sovraordinate alla data di approvazione del Regolamento stesso.
2. Nel caso l'intervento realizzi più di uno dei requisiti di cui all'articolo 3, l'entità dei contributi dovuti per il soddisfacimento di ogni singolo requisito è cumulabile come segue:
 - entità del contributo per il requisito **c)** è cumulabile con l'entità del contributo per i requisiti **a)** o **b)**.

Art. 9 (Criteri di priorità, formazione della graduatoria)

1. La graduatoria è formata dando priorità all'ordine di arrivo delle domande al protocollo generale (per le domande inviate via pec fa fede data e ora di spedizione della domanda).
2. Entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle richieste di assegnazione di contributo, con provvedimento di prenotazione delle risorse, sono approvate:
 - a. la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;
 - b. la graduatoria delle domande finanziate;
 - c. l'elenco delle domande non ammissibili a contributo.
3. Le graduatorie e l'elenco sono pubblicati sul sito Internet del Comune di Pradamano.
4. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo all'emissione del bando.
5. In caso di mancata assegnazione del contributo per inadempienza del beneficiario o a seguito della disponibilità di nuove risorse derivante da rinunce o revoche del contributo o da allocazione di nuove risorse da parte dell'Amministrazione Comunale, si procede allo scorrimento nella graduatoria.
6. Ai fini della formazione delle graduatorie la Giunta Comunale si riserva di determinare criteri ulteriori rispetto all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 10 (Termine per l'esecuzione degli interventi ed erogazione dei contributi)

1. Entro 30 gg. dalla data di approvazione della graduatoria, la struttura competente provvede alla concessione dei contributi fissando altresì il termine di 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione da parte del beneficiario per la presentazione della domanda di erogazione allegando la seguente documentazione inerente la rendicontazione:
 - a. documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dell'intervento;
 - b. documentazione fotografica delle varie fasi dell'intervento;

- c. elaborati progettuali, relativi alle opere che danno diritto agli incentivi (illustranti scelte e soluzioni tecniche adottate atte ad attestare il raggiungimento delle caratteristiche ed i requisiti richiesti) e asseverazione redatti da tecnico abilitato attestante la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista di coerenza e rispetto dei presupposti che danno diritto agli incentivi.

Qualora la documentazione risulti incompleta o insufficiente il responsabile dell'istruttoria può richiedere una sola volta l'integrazione documentale sospendendo i termini del procedimento.

2. Su motivata istanza del soggetto beneficiario, per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario, la struttura competente può concedere, una sola volta una proroga di massimo 12 mesi del termine di rendicontazione.
3. Ad esito positivo dell'istruttoria l'erogazione dei contributi è disposta entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione della richiesta di erogazione del contributo di cui ai commi precedenti.

Art. 11 (Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'entità e l'assegnazione dei contributi e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 12 (Revoca dei contributi)

1. I contributi sono revocati:
 - a. nel caso in cui non siano rispettati termini previsti dal provvedimento di concessione;
 - b. nel caso in cui si accerti la discordanza sostanziale tra quanto attestato al fine dell'ammissibilità della domanda e della concessione del contributo e quanto risultante a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'articolo 11.
 - c. in ogni altro caso in cui si accerti che l'intervento realizzato non corrisponda alle caratteristiche tecniche poste a fondamento delle finalità perseguite attraverso il presente Regolamento.
2. L'Ente, inoltre, per gli stessi motivi, si riserva eventualmente di revocare contributi già erogati.
3. Nel caso di revoca del contributo, l'Amministrazione Comunale procederà al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data fino all'effettiva restituzione delle somme erogate.

Art. 13 (Rinvii)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro approvazione.

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Pradamano.

ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO - REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE, VALORE DEGLI INCENTIVI

REQUISITI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Parte V Titolo 1 del R.E.

Art. RE	Requisito RE	Descrizione requisito RE	Campo di intervento	Ambito di applicazione	Incentivo economico previsto
V.I.1	Orientamento degli edifici	orientamento tale da sfruttare l'energia solare e i caratteri climatici del luogo (corpi longitudinali principali lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45°, parte prevalente dello spazio aperto non esposta a nord)	prestazioni dell'involucro	nuove costruzioni ad uso residenziale	requisito per cui non è previsto incentivo
V.I.2	Protezione dal sole	utilizzo di dispositivi per l'ombreggiamento di superfici finestrate esposte a sud con schermature artificiali, fisse o mobili, o naturali	prestazioni dell'involucro	nuove costruzioni ad uso residenziale e terziario	requisito obbligatorio
V.I.3 V.I.4 V.I.5	Isolamento termico degli edifici	isolamento termico dell'involucro ai sensi delle normative vigenti; salto di una classe energetica della certificazione energetica nazionale per interventi di ristrutturazione con opere; cappotto o altri sistemi di isolamento che garantiscano l'eliminazione dei ponti termici e di serramenti ad alta efficienza energetica per nuove costruzioni con impianto di riscaldamento	prestazioni dell'involucro		requisito obbligatorio
V.I.6	Certificazione energetica	realizzazione di case in classe energetica A, o superiore, della certificazione energetica nazionale	prestazioni dell'involucro efficienza degli impianti	edifici nuovi, esclusi accessori isolati e depositi, incluse nuove edificazioni per ampliamenti	requisito per cui non è previsto incentivo
V.I.7	Certificazione energetica	riqualificazione energetica di edifici esistenti con incremento di più di una classe energetica	prestazioni dell'involucro efficienza degli impianti	edifici oggetto di recupero esclusi accessori isolati, depositi ed edifici vincolati	incentivo previsto solo per immobili in zona A e B0 (o singoli edifici a esse equiparati)
V.I.7	Certificazione energetica	miglioramenti dell'efficienza energetica tramite interventi sull'involucro edilizio e sui serramenti	prestazioni dell'involucro	edifici oggetto di recupero esclusi accessori isolati, depositi ed edifici vincolati	incentivo previsto solo per immobili in zona A e B0 (o singoli edifici a esse equiparati) e solo nel caso l'intervento porti ad un incremento di più di una classe energetica
V.I.7	Certificazione energetica	realizzazione di case con certificazione "CasaClima R" ai sensi del protocollo CasaClima, oppure analoga certificazione emessa dall'Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine (APE)	prestazioni dell'involucro efficienza degli impianti	edifici oggetto di recupero esclusi accessori isolati, depositi ed edifici vincolati	incentivo previsto solo per immobili in zona A e B0 (o singoli edifici a esse equiparati) e solo nel caso l'intervento porti ad un incremento di più di una classe energetica

Art. RE	Requisito RE	Descrizione requisito RE	Campo di intervento	Ambito di applicazione	Incentivo economico previsto
V.I.6 V.I.7 V.I.10	Impianti di teleriscaldamento/r affrescamento centralizzati per gruppi di edifici	realizzazione di impianti di teleriscaldamento/raffrescamento centralizzati per gruppi di edifici	efficienza degli impianti	edifici nuovi; edifici oggetto di recupero; nuove lottizzazioni - piani attuativi (zone C, D e H)	requisito per cui non è previsto incentivo
V.I.10	Controllo sui consumi energetici	impiego di impianti di riscaldamento centralizzati con sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi	efficienza degli impianti	edifici nuovi con più di quattro unità abitative	requisito obbligatorio
V.I.11	Controllo sui consumi energetici	installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati, ecc) per il mantenimento della temperatura nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi	efficienza degli impianti	edifici nuovi dotati di impianto di riscaldamento	requisito obbligatorio
V.I.12	Controllo sui consumi energetici	contabilizzazione individuale del calore utilizzato per riscaldamento invernale per ogni unità immobiliare	efficienza degli impianti	edifici nuovi non utilizzando sistemi autonomi (fino a 4 unità abitative); edifici esistenti nei seguenti casi: a) interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento; b) rifacimento della rete di distribuzione del calore (salvo motivati impedimenti di natura tecnica); c) interventi consistenti di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni, nel caso di edilizia terziaria e commerciale.	requisito obbligatorio
V.I.13	Illuminazione artificiale	uso di dispositivi per il controllo dei consumi energetici dovuti all'illuminazione; uso di corpi illuminanti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali	efficienza degli impianti		requisito per cui non è previsto incentivo
V.I.13	Illuminazione artificiale	lampade con schermature anti-abbagliamento che minimizzano le riduzioni di flusso luminoso; negli spazi esterni (privati, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e delle aree sottoposte a ristrutturazione, i corpi illuminanti devono avere il flusso orientato verso il basso o raso muro per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste; uso di lampade per esterni conformi all'art. 8 della L.R. n.15 del 18/06/2007	efficienza degli impianti		requisito obbligatorio

Art. RE	Requisito RE	Descrizione requisito RE	Campo di intervento	Ambito di applicazione	Incentivo economico previsto
V.I.6 V.I.8	Tetti giardino	realizzazione di tetti giardino (praticabili o non praticabili)	prestazioni dell'involucro controllo del microclima regimazione idrica	edifici nuovi in tutte le zone, ad esclusione delle zone A e B0 (o singoli edifici a esse equiparati) ; edifici esistenti in zona D e H e sulle coperture dei parcheggi interrati in tutte le zone	requisito per cui non è previsto incentivo
V.I.14	Fonti rinnovabili	ricorso alle fonti rinnovabili nel progetto degli impianti di produzione di energia termica ai sensi delle normative vigenti (DLgs 28/2011 e ss.mm.ii.)	fonti rinnovabili	edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante	requisito obbligatorio
V.I.15	Sistemi solari passivi	installazione di pannelli solari o analoghi sistemi di captazione solare	fonti rinnovabili	edifici industriali commerciali terziari e artigianali esistenti e loro ampliamenti (zone D, H)	requisito per cui non è previsto incentivo
V.I.7 V.I.16	Sistemi solari passivi	serre solari e sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare (scheda esplicativa)	prestazioni dell'involucro fonti rinnovabili	edifici nuovi; edifici oggetto di recupero esclusi accessori isolati, depositi ed edifici vincolati	requisito per cui non è previsto incentivo
V.I.17	Fonti rinnovabili	realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili ai fini del risparmio energetico, per i casi in cui non sia obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti	fonti rinnovabili	edifici nuovi; edifici oggetto di recupero; nuove lottizzazioni - piani attuativi (zone C, D e H)	incentivo previsto solo per edifici esistenti in zona A, B0 (o singoli edifici a esse equiparati)

REQUISITI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Parte V Titolo 2 del R.E.

Art. RE	Requisito RE	Descrizione requisito RE	Campo di intervento	Ambito di applicazione	Incentivo economico previsto
V.2.1	Controllo sui consumi di acqua potabile	contabilizzazione individuale dell'acqua potabile per ogni unità immobiliare	consumo d'acqua	edifici nuovi residenziali plurifamiliari	requisito obbligatorio
V.2.2	Controllo sui consumi di acqua potabile	installazione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, di riduttori di pressione alla fonte e di limitatori di flusso sui rubinetti delle docce	consumo d'acqua	edifici nuovi	requisito obbligatorio

Art. RE	Requisito RE	Descrizione requisito RE	Campo di intervento	Ambito di applicazione	Incentivo economico previsto
V.2.3	Permeabilità del suolo e invarianza idraulica	aree scoperte progettate per il naturale assorbimento del terreno e adozione di sistemi per garantire la restituzione integrale delle acque meteoriche alla falda, con eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria (fognatura duale con due condotte) e previo eventuale procedimento di depurazione e controllo strumentale della qualità del refluo	permeabilità dei suoli	interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione con rifacimento degli impianti esterni	requisito obbligatorio
V.2.4	Recupero delle acque piovane	realizzazione di vasche interrato di raccolta delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici, da utilizzare per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi nel caso di nuove costruzioni all'interno di Piani Urbanistici Attuativi o per edifici di nuova costruzione residenziale e terziaria con superficie destinata a verde pertinenziale o a cortile maggiore o uguale a 500 mq	consumo d'acqua	edifici nuovi; edifici oggetto di recupero; nuove lottizzazioni - piani attuativi (zone C, D e H)	incentivo previsto solo per edifici esistenti in zona A, B0 (o singoli edifici a esse equiparati)
V.2.4	Recupero delle acque piovane	le coperture dei tetti munite di canali di gronda per convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di filtro e raccolta per poter essere riutilizzate; quote d'acqua eccedenti immesse nel terreno tramite dispersione al suolo, pozzi e tubazioni perdenti o trincee drenanti, verificata la capacità drenante del suolo, con successiva eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria o a recettori diversi (canali, fossati)	consumo d'acqua	edifici nuovi	requisito obbligatorio
V.2.5	Quartieri ecosostenibili	Per le lottizzazioni che conseguono la certificazione "CasaClima Habitat" per la realizzazione di quartieri secondo il protocollo CasaClima, oppure analoga certificazione emessa dall'Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine (APE)	quartieri ecosostenibili	nuove lottizzazioni - piani attuativi (zone C)	requisito per cui non è previsto incentivo